



# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città metropolitana di Napoli

Ai Responsabili di Settore

Ai Componenti la Giunta Comunale

Al Revisore dei Conti

Alle RSU ed OO.SS.

SEDE

## **OGGETTO: NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2016-2018 – Le posizioni organizzative**

In data 21 maggio 2018 è stata firmato il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016-2018.

Con precedente note prot. 8240 del 31 Maggio 2018 e prot. 8888 del 13 Giugno 2018 , il Sottoscritto ha segnalato, alle SS.LL., le principali novità introdotte dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 Maggio 2018 anche con riferimento particolare alla costituzione del fondo anno 2018.

Al fine di consentire un primo approccio di fondamentale conoscenza il Sottoscritto, con la presente, informa le SS.LL. più nel dettaglio, sulla nuova disciplina delle posizioni organizzative, con particolare riferimento agli ambiti entro i quali tali incarichi possono essere conferiti, al loro finanziamento, alle modalità di conferimento, alla retribuzione, alla assegnazione a dipendenti di categoria C ed alle gestioni associate. (artt. da 13 a 15, 17 e 18)

Viene completamente rivisto il sistema delle posizioni organizzative, per il quale sarà necessario provvedere ad un’apposita ridefinizione all’interno dell’Ente, anche modificando il regolamento già approvato;

**Gli incarichi di posizioni organizzative, già conferiti o ancora in atto, potranno essere prorogati fino al nuovo assetto organizzativo dell’ente, che dovrà essere successivo alla determinazione delle procedure e dei criteri generali per il relativo conferimento e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del nuovo CCNL (non oltre il 22.5.2019).**

Una prima importante novità dettata dall’articolo 13 del contratto è costituita dalla nuova delimitazione degli ambiti entro i quali le amministrazioni possono dare corso alla **istituzione delle posizioni organizzative**.

Si deve subito evidenziare che l’istituto delle alte professionalità di cui all’articolo 10 del CCNL 22.1.2004, viene ricondotto nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni e cessa di avere una sua specifica autonomia.

**Le posizioni organizzative possono essere istituite nelle seguenti due ipotesi:**

“a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze”.

Rispetto alla disciplina previgente, viene integralmente confermata la possibilità di conferire questi incarichi per lo svolgimento di compiti gestionali mentre viene riscritta la disciplina del conferimento per lo svolgimento di compiti di alta professionalità e viene superata la possibilità di conferimento di questi incarichi per “lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza”.

L’articolo 13 del contratto conferma che gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti in via ordinaria esclusivamente a dipendenti di categoria D.

La possibilità di conferimento a dipendenti di categoria C e B nei piccoli comuni privi di personale di categoria D e C nelle Ipab continua ad essere subordinata alla assenza nell’intero ente di dipendenti di categoria D e non alla assenza di dipendenti di tale categoria nella sola articolazione organizzativa in cui è conferito l’incarico.

Viene comunque disposto che in via eccezionale e per una fase transitoria, le amministrazioni in cui sono in servizio dipendenti di categoria D possano conferire un incarico ad un dipendente di categoria C. Questa appare come una vera novità che si ricava dal combinato disposto degli articoli 13, comma 2 e 17. In particolare ove non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

E’ possibile avvalersi di tale particolare facoltà per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D.

Non è una curiosità ma un’interessante anomalia, la circostanza che l’articolo 17, comma 3, configuri l’incarico eccezionale a categorie C sostanzialmente come una mansione superiore (si noti la connessione alle procedure selettive e alla durata massima degli incarichi), tuttavia il comma 5 **esclude proprio che si possa attribuire ai dipendenti di categoria C la mansione superiore.** Ciò fornisce la certezza che il trattamento tabellare resta quello proprio della categoria C di appartenenza.

**Il nuovo contratto interviene anche sulla durata e sulla revoca delle posizioni organizzative.**

La durata massima di questi incarichi è fissata in 3 anni mentre non è indicata la durata minima. La durata è quindi rimessa all’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni. Ricordiamo al riguardo che la sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria ha suggerito che tale periodo sia fissato in almeno 1 anno.

Occorre tenere conto che negli enti privi di dirigenti si conferma con questo incarico sono remunerati gli incarichi di responsabilità apicale conferiti dai sindaci.

Nella determinazione della durata massima le amministrazioni devono tenere adeguatamente conto della necessità di raccordo con la durata in carica dei dirigenti o dei sindaci che conferiscono tali incarichi.

### Applicazione delle norme generali sulla **revoca**.

Tale conferimento può essere revocato anticipatamente per intervenuti mutamenti organizzativi e/o per valutazioni negative della performance individuale.

Il comma 2 fissa i criteri di carattere generale di cui le amministrazioni devono tenere conto nel conferimento di tali incarichi:

- 1) Le "funzioni ed attività da svolgere";
- 2) "la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare";
- 3) i "requisiti culturali posseduti";
- 4) "le attitudini";
- 1) "la capacità professionale";
- 2) la "esperienza acquisita".

Siamo in presenza di requisiti che lasciano ampi margini di autonomia ai soggetti che sono preposti al conferimento degli incarichi, visto che i criteri non hanno un carattere automatico e non sono basati su fattori automatici ma si deve anche evidenziare che comunque non sono generici ed impongono un obbligo di motivazione assai penetrante.

### Non meno interessanti i profili della **retribuzione e del finanziamento**.

Ai titolari di posizione organizzativa, per come ci ricorda l'articolo 15, spettano la indennità di posizione e quella di risultato.

Tali indennità sono onnicomprensive, compreso lo straordinario, tranne le deroghe che sono espressamente previste dallo stesso contratto all'articolo 18, deroghe che sono le seguenti:

- a) l'indennità di vigilanza;
- b) i compensi ISTAT;
- c) i compensi per lo straordinario elettorale, ma "solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse";
- d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale;
- e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, "solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
- f) i compensi per il personale dell'area della vigilanza connessi allo svolgimento di attività aggiuntive in caso di manifestazioni per le quali i privati versano un contributo al comune;
- g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
- h) i seguenti compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale: funzioni tecniche; professionali degli avvocati; progetti per condono edilizio; attività di recupero dell'evasione dei tributi, con riferimento all'ICI (art.3, comma 57 della legge n. 662/1996 e art.59, comma 1, lett. p) D.Lgs.n.446 del 1997); rappresentanza con successo nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie (art. 12, comma 1, lett. b), D.L. n. 437 del 1996).

Quanto all'importo della **indennità di posizione** organizzativa, rispetto a quanto oggi in vigore viene lievemente abbassata la soglia minima e soprattutto quella massima viene aumentata nella misura attualmente prevista, si passa, infatti al range tra 5.000 e 16.000 euro annui lordi per 13 mensilità (art. 15, comma 2) sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa definita dagli Enti e, nel caso di dipendenti di categoria C o B, si va da 3.000 a 9.500 euro annui lordi per 13 mensilità (art. 15, comma 3).

L'assegnazione si fonda sulla **pesatura** che deve essere effettuata da ogni amministrazione, che deve essere effettuata sulla base della "complessità nonché rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali".

Per la **indennità di risultato** non è più prevista una soglia individuale (che ricordiamo essere sulla base del contratto del 31.3.1999 compresa tra il 10% ed il 25% della indennità di posizione e sulla

base del contratto del 22.1.2004 fino al 30% per le alte professionalità e nel caso di gestione associata), ma –analogamente alla metodologia utilizzata per la dirigenza- è previsto che almeno il 20% delle risorse destinate complessivamente alle indennità di posizione e di risultato siano utilizzate per il finanziamento di questa indennità. Dal che se ne deve trarre la conclusione che non vi sono più né una soglia minima né una soglia massima per la misura individuale di tale indennità (art. 15, comma 4).

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative saranno corrisposte a carico del bilancio degli enti, anche in quelli con personale di qualifica dirigenziale (art. 15, comma 5); **rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo del rispetto del limite alle risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio (fondo + risorse P.O.), rispetto al 2016**, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Viene espressamente confermato il criterio del riproporzionamento dell'indennità di posizione e di risultato in caso di personale utilizzato a tempo parziale in un altro ente o presso servizi in convenzione, secondo la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004; l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale possono altresì corrispondere, con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione non superiore al 30% di quella dagli stessi attribuita (art. 17, comma 6).

Inoltre la disposizione contrattuale disciplina per la prima volta la **remunerazione degli incarichi ad interim**.

Analogamente alle disposizioni dettate per il finanziamento di tali incarichi ai dirigenti, è previsto un aumento della retribuzione di risultato, aumento che deve essere compreso tra il 15% ed il 25% della retribuzione di posizione dell'incarico sostituito.

La misura deve essere calcolata in relazione alla "complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi".

La presente sarà pubblicata sul sito dell'Ente, "amministrazione trasparente".

Monte di Procida, 13 Giugno 2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Fabiana Lucadamo

